

DIRETTIVE

DIRETTIVA 95/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore⁽³⁾, modificata dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari relative al sistema di omologazione CEE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando in particolare che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la direttiva 72/245/CEE ha costituito il primo intervento in materia, introducendo la compatibilità elettromagnetica di base relativamente alle perturba-

zioni radioelettriche e che, da allora, con il progresso tecnico sono aumentate la complessità e la diversità degli apparecchi elettrici ed elettronici;

considerando che, in seguito alle crescenti preoccupazioni suscitate dallo sviluppo tecnologico nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed alla necessità di garantire la compatibilità generale delle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva 89/336/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE⁽⁶⁾, ha stabilito disposizioni generali relative alla compatibilità elettromagnetica applicabili a tutti i prodotti;

considerando che la direttiva 89/336/CEE stabilisce il principio secondo il quale, nella misura in cui vengono armonizzati i requisiti di protezione di cui alla stessa direttiva, le disposizioni generali non si applicano o cessano di essere applicate agli apparecchi disciplinati dalle direttive specifiche;

considerando che, per quanto riguarda i veicoli a motore, i loro componenti e le entità tecniche, è necessario emanare una direttiva specifica nel quadro del sistema europeo di omologazione per disciplinare, in base ai requisiti tecnici armonizzati, le omologazioni concesse dalle autorità nazionali designate;

considerando che la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, come modificata dalla presente direttiva, diviene detta direttiva specifica;

considerando che altre direttive relative ai veicoli a motore e ai loro componenti ed entità tecniche fanno riferimento alla compatibilità elettromagnetica, nel contesto della direttiva 70/156/CEE;

considerando che, dal 1° gennaio 1996, le prescrizioni tecniche relative alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e dei relativi componenti e sistemi devono essere disciplinate unicamente dalla direttiva 72/245/CEE;

(¹) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(²) GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 49.

(³) GU n. L 152 del 6. 7. 1972, pag. 15.

(⁴) GU n. L 238 del 15. 8. 1989, pag. 43.

(⁵) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

(⁶) GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.